

COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.04.2016 con atto n. 10.

INDICE

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RITO

ART. 3 - MATRIMONI CIVILI CELEBRATI FUORI DALLA CASA COMUNALE
(ART. 110 DEL C.C.)

ART. 4 - PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO

ART. 5 - MATRIMONI CIVILI DI CITTADINI RESIDENTI DA
CELEBRARSI IN ALTRO COMUNE

ART. 6 - DATA DELLE CERIMONIE

ART. 7 - SALE, SERVIZI AGGIUNTIVI E VARIE

ART.8 - NORME DI COMPORTAMENTO

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1

Fonti normative

La celebrazione del matrimonio civile é regolata dal codice civile (artt. 106 e seguenti della sezione IV) e dal Regolamento dell'ordinamento dello stato civile (D.P.R. 396/2000 artt. 1 e 6 e dagli artt.50 sino al 70 compreso).

Art. 2

Modalità di svolgimento del rito

Nel giorno stabilito, l'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato), nella Casa Comunale, celebra il matrimonio alla presenza di due testimoni , anche legati da vincoli di parentela con i nubendi, purché maggiorenni.

Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni previo preavviso all'Ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio.

Se gli sposi, i testimoni o anche uno solo di essi non conoscono perfettamente la lingua italiana, occorre procedere alla nomina di un traduttore ufficiale per farsi assistere durante la celebrazione del matrimonio, con le modalità impartite dall'art.66 DPR 396/2000, eventuali spese sono a carico degli sposi.

In occasione delle pubblicazioni di matrimonio sarà comunicata all'Ufficiale di Stato Civile la sala scelta per la celebrazione del matrimonio, tra quelle messe a disposizione, nonché la data di celebrazione.

Art. 3

Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa Comunale (art. 110 del C.C.)

La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede Comunale è regolamentato esclusivamente dall'art. 110 del Codice Civile;

Qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorrono quattro testimoni.

Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione;

Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni fuori dalla Casa Comunale.

Per Casa Comunale si intende la sede del municipio corriprensivo degli eventuali giardini interni o altro edificio di proprietà del Comune dove può essere individuata , a cura della Giunta Comunale con delibera da trasmettere al Prefetto, una sala con destinazioni cerimoniali e celebrazioni di matrimoni.

Art. 4

Prenotazione sala per celebrazione matrimonio

I futuri sposi che intendono celebrare il matrimonio civile nel Comune devono prenotare la sala per il giorno della celebrazione, con richiesta presentata all'Ufficiale di Stato Civile all'atto delle pubblicazioni di matrimonio.

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti nelle giornate e negli orari di consueta apertura degli uffici.

Gli sposi non residenti dovranno, inoltre, procedere alla richiesta di pubblicazione presso il Comune di residenza e presentare almeno una settimana prima della celebrazione l'apposita delega (art. 109 del Codice Civile).

Dovranno inoltre presentare i documenti di identità e i codici fiscali, comunicare la scelta del regime patrimoniale, dichiarare le generalità di eventuali figli nati della coppia (da riconoscere o legittimare) e, ai fini statistici (ISTAT), la professione, il titolo di studio e la futura residenza.

Art. 5

Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

Gli sposi residenti nel Comune di San Pietro Apostolo intenzionati a celebrare il matrimonio in altro Comune dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione.

La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio (vedi reg.to dello stato civile DPR 396/2000 e codice civile) dovrà effettuarsi in questo Comune e i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione ai fini del rilascio della delega prevista dall'art. 109 del C.C., e 67 del DPR.396/2000

Art. 6

Data delle cerimonie

Nel principio di massima disponibilità non si predispose un calendario rigido, purchè la data e l'ora prescelte vengano preventivamente concordate con l'Ufficio di Stato Civile.

Restano escluse per la celebrazione dei matrimoni le seguenti giornate: 25 Dicembre (Natale), il giorno di Pasqua, il 15 Agosto.

Art. 7

Sale, servizi aggiuntivi e varie

Luoghi di celebrazione del matrimonio che in questa occasione assumono la denominazione di Casa Comunale:

- 1) Ufficio del Sindaco, piano secondo, capienza massima di dieci persone, non accessibile ai diversamente abili. Non allestibile. Sempre gratuita.

pagina quattro

2) Sala Consiliare, piano primo, capienza massima di 99 persone, non accessibile ai diversamente abili.

La sala è messa a disposizione senza aggiunta di addobbi da parte del Comune.

3) Sala Convegni Comunale, piano terra, capienza massima di n.99 posti a sedere, accessibile ai diversamente abili;

4) Centro Aggregazione Sociale, Via Generale Mario Tomaino, piano terra, capienza massima di 99 persone;

5) Palazzo Mazza, Piazza Martiri D'Ungheria, capienza massima 99 persone.

Fatta eccezione per l'ufficio del Sindaco, le sale e i luoghi messi a disposizione possono essere allestiti con addobbi.

L'eventuale allestimento, nel rispetto del patrimonio artistico è a carico degli sposi senza spese per il Comune. Eventuali danni arrecati alle strutture esistenti sono a carico dei nubendi.

Il Comune di San Pietro Apostolo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia di arredi e addobbi disposti dai richiedenti e che a cura dei medesimi devono essere rimossi.

Nella Sala Consiliare e nell'area esterna di pertinenza del Palazzo Mazza potranno essere organizzati eventuali rinfreschi.

In tutte le sale disponibili possono essere effettuati servizi fotografici.

L'utilizzo delle sale è assoggettato alla delibera di Giunta in materia di individuazione luoghi idonei alla celebrazione dei matrimoni civili e tariffe rimborso per servizi accessori attualmente in vigore.

Art.8

Predisposizione del luogo e norme di comportamento

Il Comune non garantisce l'accesso e la sosta di mezzi di trasporto nelle aree di circolazione antistanti il Palazzo Mazza e Centro Aggregazione Sociale.

E' vietato il rilascio di volatili in ottemperanza alle disposizioni nazionali vigenti sulla tutela degli animali.

Per ragioni di sicurezza, di tutela dell'edificio e delle persone, è vietato il lancio del riso nelle Sale dove si svolgerà la cerimonia e negli spazi antistanti.

Data l'importanza dell'evento si invitano tutti i partecipanti alla cerimonia a mantenere atteggiamenti decorosi e rispettosi dell'ambiente istituzionale.

Si demanda alla Giunta Municipale la deliberazione delle tariffe da applicare per l'uso delle sale il cui pagamento, in ogni caso, deve essere effettuato all'atto della prenotazione.